



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 537 del 2022, proposto da Alessia Murgia, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Cuccu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Laore Sardegna - Agenzia Regionale per L'Attuazione dei Programmi in Campo Agricolo e per Lo Sviluppo Rurale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carla Putzolu, Valentina Pichiri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della graduatoria finale pubblicata, per estratto, il 20.1.2022 sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 3, parte III, del 20.1.2022 (doc. 1), approvata con determinazione n. 1361/2021 del 7.12.2021, all'esito del "concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 21 Istruttori amministrativi, categoria C, livello retributivo C1", nella parte in cui è stata classificata al n. 571 col

punteggio di 44,00;

- del bando di gara, per quanto occorrer possa;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ancorché non conosciuti e inclusi gli atti endoprocedimentali, inclusi i chiarimenti resi dalla commissione e i verbali della procedura.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Laore Sardegna - Agenzia Regionale per L'Attuazione dei Programmi in Campo Agricolo e per Lo Sviluppo Rurale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 agosto 2023 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- la ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in questa sede giurisdizionale, la graduatoria del “*concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 21 Istruttori amministrativi, categoria C, livello retributivo CI*” indetto dall’Agenzia Laore, contestando la sua posizione in graduatoria per l’omessa attribuzione di punti 10,25;
- resiste l’Agenzia Laore, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato, nonché l’inammissibilità per omessa impugnazione della graduatoria rettificata e, nel merito, il rigetto del ricorso siccome infondato;
- alla camera di consiglio del 3 agosto 2023, fissata per l’esame dell’istanza cautelare successivamente depositata dalla ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti *ex art. 60 cod. proc. amm.*, sussistendo i presupposti per una definizione in forma semplificata;

Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato, non essendo stato il ricorso straordinario notificato, pacificamente, ad alcuno dei soggetti che precedono la ricorrente in graduatoria;

Ritenuto che, in senso contrario alla difesa della parte ricorrente:

- non sia necessario che la graduatoria riporti la precisa indicazione di elementi ulteriori oltre al nominativo dei partecipanti perché gli stessi possano essere identificabili e dunque assumere la veste di controinteressati, ad almeno uno dei quali il ricorso debba essere notificato, potendosi quantomeno esigere dalla ricorrente l'esercizio di attività conformi all'ordinaria diligenza per il reperimento di indicazioni ritenute necessarie per la notificazione, del tutto mancate nel caso di specie e, in particolare, l'esercizio del diritto d'accesso sotto tale profilo e dovendosi eventualmente valutare il rifiuto dell'amministrazione a rendere noti i dati necessari alla notifica del ricorso ai fini della sua ammissibilità (cfr. ad es. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 27.12.2017, n. 12665: *“nel giudizio amministrativo infatti ai fini della decorrenza del termine di decadenza per l'impugnazione di un provvedimento, è sufficiente la conoscenza formale dei suoi elementi essenziali e della sua portata dispositiva, con la conseguenza dell'ininfluenza, ai fini che qui rilevano, della mancata conoscenza della motivazione dell'atto lesivo e della documentazione istruttoria assunta a suo fondamento, non avendo parte ricorrente evidenziato ulteriori circostanze (quali, ad esempio, l'impossibilità di reperire, nelle more dell'accesso agli atti, l'indirizzo di almeno un controinteressato)”*);

- non è sufficiente a sanare l'inammissibilità inevitabilmente maturata con lo spirare del termine per la proposizione del ricorso straordinario la successiva autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami autorizzata con ordinanza presidenziale n. 229/2022 del 31.08.2022 e la stessa si riverbera anche sui successivi atti di trasposizione della controversia in sede giurisdizionale;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato, potendosi compensare le spese di lite in ragione della natura della decisione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 3 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere

Gabriele Serra, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Gabriele Serra

IL PRESIDENTE

Marco Lensi

IL SEGRETARIO

Io sottoscritto Avv. Carlo Cuccu dichiaro che il presente atto è copia dell'originale, e a tal fine sottoscrivo con firma digitale in data odierna.